



**REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI ITALIANI ISCRITTI  
AI CORSI DI STUDIO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
RELATIVO ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE  
in vigore dall'A.A. 2017/2018**

### **Requisiti per l'accesso**

Può presentare domanda di partecipazione al bando "Erasmus" lo studente iscritto ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

### **— Criteri di selezione**

Le domande presentate saranno valutate sulla base dei criteri fissati di anno in anno dal bando Erasmus. Tali criteri si sostanziano in criteri di "merito" che tengono adeguatamente conto del numero dei crediti acquisiti, della media dei voti conseguiti e del numero degli anni della carriera universitaria presso l'UNIVPM.

Tutti gli esami superati (corsi integrati, ADE, prove in itinere) contribuiscono al calcolo finale del punteggio.

### **Modalità**

Prima della partenza deve essere definito ed approvato il piano degli studi (learning agreement) da svolgere nel corso della permanenza all'estero valutando attentamente in particolare la sua congruità con i programmi di questa Facoltà. Lo studente è tenuto ad inserire nel learning agreement gli insegnamenti previsti dal proprio piano degli studi dell'anno da svolgere all'estero ovvero di anni precedenti, ma non è consentito inserire insegnamenti di anni successivi (non saranno in alcun caso consentiti anticipi di attività di anni successivi a quello di iscrizione, nel rispetto delle regole vigenti per gli studenti in sede).

Per consentirne la valutazione, lo studente presenta i programmi delle sedi estere di destinazione, che devono essere reperiti dal sito ufficiale dell'Università estera. Sono ammessi i programmi in lingua italiana e inglese, in assenza sarà cura dello studente provvedere alla traduzione dalla lingua del Paese di destinazione. Si procede alla valutazione e all'approvazione cosicché lo studente ne sia informato prima della partenza.

Qualora il programma sia valutato equipollente lo studente è autorizzato a sostenere l'esame presso la sede estera. Altresì qualora l'esame sia valutato non equipollente o parzialmente equipollente, lo studente non potrà sostenere l'esame presso la sede estera e sarà tenuto al sostenimento presso questa Università. In tal caso lo studente è comunque autorizzato alla frequenza del corso presso la sede estera.

La durata del soggiorno estero non può essere diversa da quella prevista dal bando.

Durante il soggiorno all'estero si possono sostenere esclusivamente gli esami relativi ai soli insegnamenti inseriti ed approvati con il learning agreement. Qualora la permanenza all'estero si protragga per l'intero anno accademico, saranno riconosciute le sole frequenze documentate. Al rientro si prenderà atto delle frequenze ottenute all'estero e conseguentemente si procederà alla loro convalida. Laddove lo studente non possa produrre le certificazioni di frequenza degli insegnamenti svolti presso la sede estera, inseriti nel learning agreement e di cui non ha sostenuto il relativo esame, dovrà presentare specifica autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) con la quale dichiara di aver ottenuto l'attestazione di frequenza di tali corsi. Solo in presenza della



relativa autocertificazione, sarà convalidata la frequenza dell'insegnamento e lo studente potrà così sostenere presso questa sede l'esame di profitto.

Lo studente potrà essere considerato "in corso" se le frequenze corrisponderanno a tutte quelle previste per l'anno di corso italiano: sarà possibile iscriversi all'anno successivo anche nel caso in cui lo studente sia in debito di una o più frequenze che dovranno essere recuperate unitamente alle frequenze previste nell'anno di iscrizione. Qualora l'obbligo di frequenza degli insegnamenti teorici e professionalizzanti dell'anno in corso e dei debiti dell'anno precedente non fosse soddisfatto, lo studente verrà iscritto nell'anno successivo in qualità di ripetente.

Qualora lo studente, giunto nella sede estera, riscontri differenze nei contenuti dei programmi presentati, deve presentare tempestivamente il nuovo programma alla Segreteria al fine di essere rivalutato. Nel caso lo studente riscontri che un corso previsto nel proprio learning agreement non sia attivato presso la sede estera, deve provvedere a modificare il proprio piano di studio entro i termini fissati dal bando.

- Durante il periodo di mobilità all'estero lo studente non potrà sostenere esami presso l'Università italiana di appartenenza.

Al rientro dal periodo di studio all'estero, lo studente deve presentare tutta la documentazione rilasciata dalla sede estera in suo possesso. La sede estera invierà a questa Università il documento finale denominato "Transcript of Records" sulla base del quale si procederà al riconoscimento degli esami.

### **Riconoscimento crediti**

Per il riconoscimento dei crediti si richiama quanto disposto dal Regolamento Studenti – all. sub. 1 – art. 9 Linee Guida per il riconoscimento di crediti formativi universitari

*"I crediti formativi acquisiti dallo studente presso istituzioni estere verranno riconosciuti nel rispetto di quanto concordato nel Learning Agreement approvato prima della partenza.*

*Allo studente è garantito il "pieno riconoscimento accademico" degli studi svolti all'estero. Il "pieno riconoscimento accademico" è una delle condizioni esplicitamente contenute nella Carta Universitaria Erasmus e nella candidatura "ECHE" (European Charter for Higher Education) ai fini della partecipazione al nuovo programma per il settennio 2014/2020.*

*Gli esami riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale devono essere registrati nel sistema gestionale (senza possibilità di rinuncia da parte dello studente) come segue:*

- a) Con la data in cui sono stati effettivamente sostenuti e superati;*
- b) Con la data di rilascio del certificato – Transcript of Records -, qualora in esso manchi la data di superamento degli esami;*
- c) Con la data risultante nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la data di rilascio del certificato non sia coerente con il periodo di mobilità effettuato. Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa solo nel caso di mobilità nei paesi dell'UE.*

*Degli esami riconosciuti vanno anche registrati l'istituzione estera, il periodo di permanenza e le denominazioni originali delle attività formative.*

*La conversione delle votazioni deve essere effettuata in base alla corrispondenza delle distribuzioni cumulate dei voti ECTS.*

*Nella carriera dello studente sarà riportato il voto italiano risultante dalla comparazione delle curve di distribuzione dei due corsi di studio interessati. Nel caso in l'Istituzione estera non fornisca la curva di distribuzione dei voti nel Transcript of Records, per la conversione dei voti verrà utilizzata la scala ECTS pubblicata sul sito web dell'Ateneo Ospitante.*



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

---

AMMINISTRAZIONE  
Piazza Roma 22  
60121 Ancona / Italia

[www.univpm.it](http://www.univpm.it)

Come previsto dal Senato Accademico ove debba essere utilizzata la vecchia scala di conversione e questa presenti più ricorrenze di voti italiani per uno stesso voto ECTS, verrà attribuito il voto più alto della scala stessa.